SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C., M. e G. chiedevano al tribunale di Messina che fosse dichiarata l'interdizione della propria madre S.I., nata nel 1917, o che, in subordine, ne fosse dichiarata l'inabilitazione. A sostegno della domanda esponevano che la madre aveva sempre sofferto di disturbi psichici e di squilibrio mentale in quanto affetta da psicosi cicloide in fase maniacale che l'avevano indotta ad effettuare acquisti dissennati ed a contrarre debiti ingiustificati. Resisteva alla domanda A.S. figlia di secondo letto di S.I. e all'udienza del 4.6.97 interveniva in giudizio A.D., altro figlio di primo letto che aderiva alla domanda dei fratelli. Nel corso della procedura veniva nominato all'interdicenda un tutore provvisorio e si

Nel corso della procedura veniva nominato all'interdicenda un tutore provvisorio e si procedeva quindi all'espletamento della CTU al termine della quale il tribunale pronunciava l'inabilitazione della S.I. ritenendo non esistenti le condizioni per una pronuncia di interdizione.

Avverso la sentenza proponeva appello M.D. convenendo in giudizio S.I., il tutore provvisorio e le altre parti presenti nel giudizio di primo grado.

Si costituiva in giudizio solo C.D. che proponeva appello incidentale nonché S.I. che chiedeva il rigetto del gravame.

La Corte d'appello di Messina, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava l'interdizione di S.I.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello propone ricorso affidato a due motivi S.I.

Resiste con controricorso C.D. non svolgendo attività difensiva gli altri intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 414 c.c.

Assume al riguardo la S.I. che la Corte d'appello ha pronunziato la sua interdizione senza che ne ricorressero le condizioni di legge, come aveva esattamente rilevato il tribunale di Messina.

Inoltre dalla motivazione dell'impugnata sentenza non è dato comprendere in base a quali risultanze istruttorie la C.A. abbia desunto l'esistenza della infermità invalidante.

Il motivo è infondato.

Invero, la C.A. ha desunto lo stato di malattia della ricorrente dalle risultanze della CTU svolta nel giudizio di primo grado dalla quale è risultato che la S.I. era ed è affetta da ciclotimia ovvero psicosi maniaco-depressiva, con grave riduzione delle sue capacità intellettive.

Ne consegue che il giudice di secondo grado si è limitato ad una rilettura della C.T.U. pervenendo come era sua facoltà a conclusioni diverse da quelle raggiunte dal tribunale e condivise dalla ricorrente.

Il primo motivo va pertanto respinto.

Con il secondo mezzo di cassazione, la S.I. deduce violazione della I. 9.1.2004 n. 6.

Lamenta che la C.A. abbia pronunziato la sua interdizione invece di trasmettere gli atti al g.t. per la nomina dell'amministratore di sostegno.

Il motivo è fondato.

Invero, ai sensi dell'art. 6 della l. 6/2004, "se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione, appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice d'ufficio

o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti del provvedimento al g.t...."; tale disposizione di legge, vigente al momento del deposito della sentenza in esame, essendo entrata in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 14 del 10.01.2004, non è stata tenuta presente dal giudice di merito che ha totalmente omesso di valutare, dandone conto in motivazione, se fosse opportuno soprassedere a pronunzia di interdizione trasmettendo gli atti al giudice tutelare, data l'opportunità di nominare alla ricorrente l'amministratore di sostegno.

Trattasi, come appare evidente dalla lettera della norma, di valutazione discrezionale, nella sua determinazione finale, ma che deve tuttavia essere delibata dal giudice dell' interdizione tenuto conto della logica posta dal legislatore a base della nuova normativa in materia di interdizione, finalizzata a limitare i casi di interdizione a favore di istituti compatibili, nei limiti del possibile con il mantenimento della capacità di agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero.

Pertanto in accoglimento del secondo motivo l'impugnata sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, affinché valuti, dandone conto in motivazione, se ricorra l'opportunità di rimettere gli atti al giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno alla S.I., previa adozione dei provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405 c.c.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

POM

accoglie il secondo motivo del ricorso, respinge il primo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla C.A. di Messina, diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della prima sezione civile, in data 7 novembre 2006.

Il Presidente estensore.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2007